

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica il 16 aprile 1997 in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 931)*

**presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

*e dei disegni di legge (V. Stampati nn. 255, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607)*

**d'iniziativa dei senatori DI ORIO, PAPPALARDO, STANISCIA e DE LUCA Michele (255); PERA, LA LOGGIA e VERTONE (980); BERGONZI (1022); MILIO (1037); MARTELLI (1066); CAMPUS, BEVILACQUA e MARRI (1174); MANIS, MELUZZI e CORTELLONI (1607)**

*(V. Stampato Camera n. 3587)*

*modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 19 febbraio 1998 ed unificato con i disegni di legge*

*(V. Stampati Camera nn. 995, 1061-bis, 1581, 1990 e 2679)*

**d'iniziativa dei deputati POLI BORTONE e NAPOLI (995); POLI BORTONE (1061-bis); SBARBATI (1581); PALUMBO, VITO, APREA, MELOGRANI e MICHELINI (1990); BIELLI, VIGNALI, GUERRA, CRUCIANELLI, ALTEA, BOLOGNESI, NAPPI e SCIACCA (2679)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 febbraio 1998*

**Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

*(Copertura dei posti di ruolo)*

1. Le università con propri regolamenti disciplinano le modalità per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante nomina in ruolo ovvero trasferimento. Tali regolamenti prevedono procedure di valutazione comparativa, in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono stabilite, altresì, le modalità per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al presente articolo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro»**, che, entro il termine perentorio di

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*(Copertura dei posti di ruolo)*

1. **La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.**

2. **Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.**

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al **comma 2** sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al **Ministro** che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta moti-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

5. I regolamenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

(*Procedure per la nomina in ruolo*)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione di specifici bandi per un numero determinato di posti, distinti per settori scientifico-disciplinari per i professori e per i ricercatori. L'ammissione alla valutazione comparativa per la copertura di posti di professore è riservata ai titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. *Identico.*

5. I regolamenti di cui al **comma 2** sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

**6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.**

Art. 2.

(*Procedure per la nomina in ruolo*)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, **comma 1**, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione **da parte delle singole università** di specifici bandi per **posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare a maggioranza assoluta da parte di un organo collegiale composto per almeno i tre quinti da professori di ruolo di altre università, anche straniere, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) la valutazione comparativa dei candidati, **da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:**

1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che preve-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa **sotto il profilo didattico e scientifico**, anche individuando fattispecie e modalità differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;

(Cfr. articolo 3)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dano l'indicazione di una sola preferenza;

d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;

e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, **ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:**

1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;

2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;

3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;

f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:**

**1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;**

**2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;**

**g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordina-**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

d) i termini per l'espletamento della procedura e le relative forme di pubblicità;

e) l'incompatibilità tra la partecipazione agli organi collegiali di cui alla lettera b) e la partecipazione come candidato a procedure di abilitazione scientifica o a valutazione comparativa per la nomina in ruolo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ri, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti;

h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;

l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato;

m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

### Art. 3.

#### *(Nomina in ruolo)*

1. Le operazioni di valutazione dei candidati si concludono con la proposta di nomina in ruolo di uno di essi per ciascun posto indicato nel bando di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. La proposta è comunicata a tutti i candidati i quali, entro i trenta giorni successivi, possono presentare una istanza motivata al rettore, che nomina un apposito comitato per il riesame, costituito secondo modalità stabilite con i regolamenti di cui all'articolo 1.

3. Il comitato di cui al comma 2 può richiedere all'organo che ha effettuato la valutazione, entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza, il riesame della proposta, che viene confermata o modificata entro i trenta giorni seguenti a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il rettore, verificata la legittimità degli atti, nomina in ruolo il candidato proposto entro e non oltre cento giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dal Ministro.

### Art. 4.

#### *(Trasferimenti e chiamate)*

1. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e adeguate forme di pubblicità della procedura nonchè l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

### *Soppresso*

*(Cfr. articolo 2, comma 1, lettera f).*

### Art. 3.

#### *(Trasferimenti)*

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, **comma 2**, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati **secondo criteri generali predeterminati** e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonchè l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano altresì la chiamata di studiosi eminenti che occupino analoga posizione in università straniere.

**Art. 5.**

*(Mobilità dei docenti)*

1. Fermo restando il requisito dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6, i professori, i ricercatori universitari e i candidati dipendenti dalla amministrazione universitaria possono concorrere a procedure di valutazione per la nomina a posti di ruolo di professore presso la sede nella quale prestano servizio, a condizione che abbiano prestato servizio di ruolo o a contratto, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, per almeno tre anni in altro ateneo, anche straniero.

**Art. 6.**

*(Abilitazione scientifica)*

1. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con uno o più decreti fissa le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica ai fini dell'ammissione alle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario ed associato.

2. I decreti di cui al comma 1 devono comunque prevedere:

a) l'articolazione delle procedure di cui al comma 1 distintamente per la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, nn. da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**fascia di professore ordinario ed associato;**

**b) le modalità per la formazione delle commissioni di abilitazione, di durata biennale, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e la sostituzione dei commissari. Le commissioni devono comunque essere composte, secondo l'ampiezza della comunità scientifica del settore interessato, da non meno di cinque e non più di quindici membri, eletti fra i componenti della comunità scientifica e non immediatamente rieleggibili. Il sistema di elezione dei commissari deve comunque prevedere forme di voto limitato da parte degli aventi diritto;**

**c) le incompatibilità durante il mandato della commissione, tra le quali quelle riconducibili allo stato di candidato in procedure di valutazione comparativa, di componente di uno degli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o di membro del CUN;**

**d) i termini entro i quali le commissioni devono esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato;**

**e) le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;**

**f) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione e l'articolazione in sessioni, da tenere con frequenza almeno annuale, dei lavori della commissione;**

**g) i criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e i criteri di ammissione e di valutazione dei titoli;**

**h) i requisiti scientifici per l'ammissione al giudizio di abilitazione, nonché i criteri per l'utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, ove esistenti;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

**i) la maggioranza qualificata dei giudizi positivi richiesta per la dichiarazione di abilitazione, non inferiore ai due terzi;**

**l) che il candidato non possa presentarsi alle procedure di abilitazione nel medesimo biennio per più di due settori scientifico-disciplinari e che, dopo due giudizi negativi consecutivi nel medesimo settore scientifico-disciplinare, non possa ripresentarsi alla procedura nel biennio immediatamente successivo.**

**3. L'abilitazione ha validità di otto anni dal suo conseguimento e comunque fino alla conclusione della procedura in corso allo scadere del predetto termine. L'abilitazione non costituisce titolo esibibile pubblicamente nell'esercizio della libera professione o di altre forme di attività di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione o in lavori dipendenti extra-universitari.**

**4. In prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi al CUN entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, sono trasmessi, insieme al parere del CUN se espresso, al Parlamento per i prescritti pareri, che dovranno essere resi entro il termine previsto dai regolamenti parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati, nel limite di ulteriori trenta giorni.**

Art. 7.

*(Dottorato di ricerca)*

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

*(Dottorato di ricerca)*

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 4, nonchè le convenzioni di cui al comma 3, in conformità ai criteri generali determinati con decreto del Ministro, adottato sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee.

4. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, **le modalità di accesso e di conseguimento del titolo**, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonchè le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali **e ai requisiti di idoneità delle sedi** determinati con decreto del Ministro, adottato **sentiti** il Consiglio universitario nazionale e **l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario** e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. **Alle borse di studio di cui al comma 5, nonchè alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato.**

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature **idonei**.

5. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare di borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito.

5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 4 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

6. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria e dei contratti di cui all'articolo 8, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

(Cfr. articolo 9).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. **In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.**

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. **Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**Art. 8.**

*(Contratti di diritto privato  
per attività di ricerca)*

1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari.

2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.

3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.**

**Art. 9.**

*(Contratti di insegnamento)*

**1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, in materia di professori a contratto, le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato con i titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6 per lo svolgimento di attività di insegnamento e di ricerca, con qualifica corrispondente alla fascia di professore universitario per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai concorsi, nonché con corrispondenti garanzie in ordine alla libertà di insegnamento e di ricerca.**

**2. I contratti, di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione, che non può comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori di ruolo ordinari ed associati. Il titolare di contratto, in servizio presso amministrazioni pubbliche, ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il cumulo della retribuzione contrattuale e dello stipendio.**

**3. I professori e i ricercatori universitari che stipulano i contratti di cui al presente articolo sono posti in aspettativa senza assegni. Il periodo in oggetto è utile ai fini della progressione di carriera, nonché del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Soppresso  
(Cfr. comma 8 dell'articolo 4).*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.**

Art. 10.

*(Concorsi in atto)*

1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonchè le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso, **anche se abrogata dalla presente legge.**

Art. 11.

*(Norme transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non si applicano a coloro i quali partecipano alle procedure di nomina in ruolo di cui all'articolo 2, bandite entro i primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i medesimi quattro anni può essere costituita più di una commissione di abilitazione di cui all'articolo 6 per ogni settore scientifico-disciplinare.

2. I corsi ufficiali svolti dai professori universitari e dai ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per incarico, affidamento o supplenza in sede diversa da quella di servizio, sono equiparati al servizio di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

*(Norme transitorie)*

1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonchè le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.

2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.

*Soppresso*



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**ruolo o a contratto di cui all'articolo 5, ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo articolo. Allo stesso fine sono equiparate le attività didattiche svolte ai sensi degli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.**

Art. 12.

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate le norme vigenti in materia di concorsi universitari, nonchè le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.

2. Sono abrogati in particolare:

a) nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 4, 21, da 41 a 49, 54, 55, 56, 57, 68, da 69 a 73;

b) nella legge 30 novembre 1989, n. 398, l'articolo 3 e, all'articolo 8, comma 3, le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

*(Abrogazione di norme)*

**1. Sono abrogati:**

a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;

b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge» della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per ciascuna università, con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e **dei** professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990.